



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 IN VIDEOCONFERENZA

OGGETTO: Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Anno 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **diciannove**, e minuti **dieci**, nella sala delle adunanze, , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale COSTANTINO dott. Giuseppe.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di G.C. n. 19 in data 28/04/2021 ad oggetto:

“ Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Anno 2021. ”

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenutola meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N.19 DEL 23/04/2021

OGGETTO : Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Anno 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali;

VISTO a tal proposito il disposto dell'art. 1 della citata legge 160/2019:

comma 816: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

comma 837: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di

veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che, con apposito Regolamento adottato nella seduta del Consiglio Comunale n 12 del 28.04.2021 ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che sia andranno ad approvare con la presente deliberazione;

PRESO ATTO che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1 dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della L. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Sindaco n 5 del 18/03/2020 “ funzionamento della Giunta Comunale in videoconferenza”;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione;
4. di prorogare la scadenza dell'imposta per l'anno 2021 al 30 aprile.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 03/05/2021 viene sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
FIORENTINI MAURIZIO
ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
COSTANTINO dott. Giuseppe
